

INTRODUZIONE

Negli ultimi decenni il fenomeno della violenza contro le donne ha assunto una centralità sempre più crescente nel dibattito pubblico, politico e giuridico, imponendosi come una delle più gravi e persistenti violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali a livello internazionale. La pericolosità del fenomeno ha portato, nel corso del tempo, alla nascita di numerosi strumenti internazionali ed europei volti a garantire e attuare un'effettiva tutela nei confronti delle vittime di violenza.

Quando si pensa a tale fenomeno, tradizionalmente ci si riferisce alle sue forme più consolidate ed evidenti, quali la violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica; tuttavia, l'evoluzione tecnologica che ha caratterizzato e caratterizza l'attuale periodo storico, accompagnata da un'elevata diffusione degli strumenti digitali, hanno inciso in modo significativo sulle modalità di esercizio della stessa, ampliando il numero e semplificando le forme di aggressione. Se da un lato, infatti, il mondo del *web* e dei *social media* ha facilitato molti aspetti della vita quotidiana, accrescendo le possibilità di comunicazione e interazione e facilitando l'accesso alle informazioni, dall'altro ha reso più agevole la commissione di condotte illecite in grado di ledere la dignità, la riservatezza e la libertà delle persone da queste colpite.

È proprio in tale contesto che si colloca il fenomeno della pornografia non consensuale, comunemente ed erroneamente noto come «*Revenge porn*», il quale, insieme ad altre, rientra tra le condotte costituenti la c.d. «*violenza digitale di genere*». Ad essere infatti maggiormente colpite sono le donne e le ragazze, di qualsiasi età e non necessariamente per motivi, come comunemente si afferma, «*vendicativi*».

Il fenomeno, in particolare, consiste nella diffusione di immagini o video di carattere sessuale senza il consenso della persona ritratta: una condotta in grado di produrre conseguenze devastanti per la vittima. Il materiale, infatti, una volta condiviso o inoltrato, difficilmente può essere rimosso definitivamente in quanto la rete consente una propagazione estremamente rapida, incontrollabile e potenzialmente illimitata.

È solo con la Legge n. 69 del 2019, denominata «Codice Rosso», che il legislatore italiano ha introdotto una figura autonoma di reato, l'art. 612-ter c.p. («*Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti*»), volta a sanzionare gli autori di tale tipologia di condotta e rafforzare la tutela delle vittime, fino ad allora affidata

all'applicazione di altre fattispecie presenti nel codice penale, ma non idonee a reprimere il fenomeno.

Alla luce di quanto esposto, il presente lavoro di tesi si propone di analizzare il fenomeno della violenza di genere con particolare riferimento ai principali strumenti internazionali ed europei che ne disciplinano la prevenzione e il contrasto. In particolare, si è ritenuto opportuno esaminare i contenuti della Convenzione delle Nazioni Unite contro ogni forma di discriminazione, il primo trattato internazionale contenente una vera e propria definizione di «*discriminazione contro le donne*», seguita dalla Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne, per poi soffermarsi sulla Convenzione di Istanbul, l'unico strumento giuridicamente vincolante in ambito europeo dedicato alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza, e sulla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in materia. Nell'analisi del fenomeno è stata dedicata particolare attenzione alle manifestazioni digitali della violenza e, conseguentemente, alla Direttiva (UE) 2024/1388, trattandosi di uno strumento che menziona espressamente la violenza online e richiede agli Stati di incriminare, tra le altre, la «*Condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato*» (capitolo I).

Il secondo capitolo è dedicato all'analisi specifica del fenomeno della pornografia non consensuale, di tutte le sue possibili manifestazioni e delle conseguenze psicologiche che comporta. Vengono esaminati i contenuti dell'art. 612-ter c.p. e le criticità e perplessità che la norma ha sollevato, anche attraverso il ricorso alle principali pronunce dei giudici. L'obiettivo del presente lavoro è infatti quello di individuare le principali soluzioni adottate circa alcune questioni interpretative relative alla disposizione di cui all'art. 612-ter c.p., quali, ad esempio: cosa si intende per «*contenuto sessualmente esplicito*» e «*destinati a rimanere privati*», la possibile distinzione tra le condotte menzionate e i dubbi sul regime delle circostanze aggravanti.

Infine, il terzo capitolo offre un generale sguardo comparato, volto a verificare in che modo altri ordinamenti giuridici, europei e non, hanno disciplinato la diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti, con l'obiettivo di confrontare le soluzioni adottate rispetto alla disciplina italiana. In particolare, il capitolo si concentra sugli interventi normativi in materia degli Stati Uniti e del Regno Unito, per poi

analizzare esperienze più distanti come quelle delle Filippine e del Giappone, e si conclude soffermandosi su alcuni Stati dell'Unione Europea: Spagna, Francia e Germania.

CAPITOLO I

La violenza contro le donne e la sua dimensione digitale

Sommario: **1.** Le radici della violenza contro le donne: una problematica culturale. **2.** Gli strumenti internazionali a tutela delle donne vittime di violenza. **2.1** La Convenzione delle Nazioni Unite contro ogni forma di discriminazione. **2.1.1** La Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne. **2.2** Il Consiglio d'Europa e la Convenzione di Istanbul. **2.2.1** Il GREVIO e il suo rapporto sull'Italia. **2.3** Stereotipi e pregiudizi nelle sentenze italiane: le condanne della Corte EDU. **3.** La dimensione digitale della violenza sulle donne. **3.1** La Raccomandazione n. 1 del 2021 del GREVIO. **3.2** La Direttiva (UE) 2024/1385. **3.2.1** Il rapporto tra l'ordinamento italiano e le previsioni della Direttiva (UE) 2024/1385 sulla criminalità informatica contro le donne.

1. Le radici della violenza contro le donne: una problematica culturale

La violenza nei confronti delle donne costituisce un fenomeno ampiamente diffuso a livello transnazionale. Essa trova definizione all'interno dell'articolo 3 della Convenzione di Istanbul¹, che la descrive come «*una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata*». Come emerge dalla definizione, la violenza contro le donne non è solo fisica, bensì comprende diverse forme mediante le quali può essere attuata, ma, prima di analizzarle, è necessario soffermarsi sulle sue radici.

Occorre innanzitutto sottolineare come, negli ultimi anni, la locuzione «*violenza contro le donne*», volta a evidenziare la centralità delle stesse nel ruolo di vittime, sia stata sostituita - o meglio, ricondotta - all'interno del più ampio concetto di «*violenza di genere*», al fine di indicare con maggiore precisione come il fenomeno si verifichi

¹ Si tratta della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata in Italia con L. 27 giugno 2013, n. 77.

proprio in ragione del genere². La c.d. *gender-based violence* può essere intesa, infatti, come espressione di un fenomeno caratterizzato da storiche consuetudini di assoggettamento delle donne agli uomini che hanno loro impedito l'esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali ed è strettamente legata al ruolo marginale che è stato attribuito alle donne nelle diverse società per motivi di carattere storico, sociale e culturale³. La violenza nelle società contemporanee rappresenta, quindi, il risultato di un passato segnato da profonde disparità tra uomini e donne.

Queste disparità, violenze e discriminazioni, in passato, erano legittimate e istituzionalizzate anche dai codici penali. Si pensi, ad esempio, al Codice penale Zanardelli del 1889, che collocava la cosiddetta «*violenza carnale*» soltanto tra i delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie; oppure al riconoscimento dello *ius corrigendi*, ossia il diritto del *pater familias* di correggere ed educare la moglie attraverso l'uso della forza⁴.

Anche il Codice penale Rocco riprendeva i contenuti del Codice Zanardelli, mantenendo al suo interno numerose disposizioni discriminatorie nei confronti delle donne e consolidando le disuguaglianze di genere. Ne sono esempio l'art. 559 e l'art. 560 c.p., che punivano l'adulterio esclusivamente della moglie, mentre per il marito lo configuravano come reato nel solo caso in cui egli avesse mantenuto la concubina nella casa coniugale o notoriamente altrove. Ulteriore espressione di tale disparità era l'art. 544 c.p. che riconosceva il c.d. «*matrimonio riparatore*» mediante il quale reati come la violenza carnale commessi nei confronti di una donna si estinguevano qualora l'autore avesse deciso di sposarla e, ancora, l'art. 587 c.p., che prevedeva un'attenuante nel caso in cui l'omicidio fosse stato commesso per causa d'onore⁵.

Da un lato, quindi, risulta impossibile individuare le radici della violenza poiché si tratta di condotte da sempre sussistenti nei diversi luoghi e nelle diverse culture; dall'altro, è stato possibile identificarla e descrivere quei comportamenti, dapprima considerati normali, come delle vere e proprie forme di discriminazione, attraverso una

² P. FELCIONI, A. SANNA (a cura di), *Contrasto a violenza e discriminazione di genere*, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019, p. 10.

³ A. MERLI, *Violenza di genere e femminicidio*, in *Riv. Trim. Diritto Penale Contemporaneo*, 1/2015, pp. 437 e 438.

⁴ S. FECCI, L. SCHETTINI, (a cura di), *La violenza contro le donne nella storia*, Viella, 2017, pp. 8-13

⁵ A. MERLI, *op. cit.*, pp. 448-449.

presa di coscienza del fenomeno da parte delle donne stesse e dal movimento femminista iniziato negli anni Settanta⁶.

La violenza di genere è un fatto culturale poiché deriva dall'idea, ereditata dal passato, di superiorità e predominio degli uomini sulle donne. Nel corso del tempo, essa si è manifestata (e si manifesta tutt'ora) attraverso diverse forme principali: violenza sessuale, violenza fisica, violenza psicologica e violenza economica. Queste tipologie di sopraffazione rientrano nella più ampia categoria della violenza domestica, che trova definizione nell'art. 3 del d.l. 14 agosto 2013, n. 93⁷: *«uno o più atti, gravi ovvero non episodici di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima»*. Quando si affronta il tema della violenza contro le donne, infatti, si ricorre frequentemente al concetto di *«violenza domestica»* in quanto la maggior parte degli abusi si consuma all'interno della sfera privata, ad opera del partner o di altri familiari.

La violenza sessuale, ai sensi dell'art. 609-bis del codice penale, si verifica quando taluno costringe un'altra persona a commettere o subire atti sessuali mediante violenza, minaccia o abuso di autorità⁸.

La violenza fisica può essere realizzata attraverso condotte di diversa gravità, che possono variare da comportamenti di lieve entità, come strattonamenti o minacce, fino a forme particolarmente gravi, come l'utilizzo di armi o lo strangolamento, che possono culminare nella commissione di un omicidio.

La violenza psicologica comprende condotte quali la denigrazione, il controllo del comportamento, le intimidazioni, le limitazioni nei rapporti con la famiglia o con gli amici, nonché l'impedimento di lavorare o studiare.

⁶ M. G. RUGGERINI, *Come nasce la violenza*, Franco Angeli, 2015, p. 244.

⁷ Si tratta del D.l. recante disposizioni in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119, in G.U. 15/10/2013, n. 242.

⁸ Si sottolinea che il delitto è stato inserito tra quelli contro la libertà personale solo con la L. n. 66/1996, originariamente era collocato tra i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume.

Infine, rientrano nella violenza economica comportamenti quali il divieto di conoscere il reddito familiare, di utilizzare i propri soldi o di avere una carta di credito⁹.

Il fenomeno è ampio non solo in ragione delle differenti modalità di esercizio che lo caratterizzano, ma, e soprattutto, a causa dei numeri elevati delle vittime. Al fine di comprendere la reale portata dello stesso, risultano rilevanti le indagini sulla Sicurezza delle donne condotte dall'Istituto Nazionale di Statistica nel 2006 e nel 2014. Dalla prima indagine è emerso che all'incirca 6 milioni e 743 mila donne di età compresa tra i 16 e i 70 anni di età hanno subito violenza fisica o sessuale durante il corso della loro vita; 7 milioni e 134 mila sono, invece, risultate vittime di violenza psicologica, comprendente anche quella economica.

Dalla seconda, sono risultate 6 milioni e 788 mila le donne vittime di violenza fisica e sessuale, mentre vi è stata una diminuzione della violenza di tipo psicologico¹⁰. Le ricerche condotte a livello internazionale ed europeo nel corso del tempo evidenziano con chiarezza come una donna su tre subisca una qualche forma di violenza. Tra l'80 e il 90% dei casi i soggetti autori delle violenze sono uomini; tuttavia, la maggior parte delle vittime non denuncia¹¹.

2. Gli strumenti internazionali a tutela delle donne vittime di violenza

La gravità, pericolosità e i numeri elevati del fenomeno della violenza contro le donne hanno portato ad effettuare interventi non solo nell'ambito del diritto interno, ma, soprattutto, a livello internazionale. Nel nostro ordinamento, le principali normative volte a contrastare la violenza di genere sono rappresentate dalla Legge 19 luglio 2019, n. 69 (c.d. Codice Rosso) e dalla Legge 24 novembre 2023, n. 168. In questa sede, è sufficiente affermare che entrambe le disposizioni perseguono gli obiettivi della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere. La prima ha apportato modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, introducendo nuove fattispecie di reato, inasprendo le pene e prevedendo alcune circostanze

⁹ Definizioni reperibili al sito <https://www.istat.it>.

¹⁰ Si tratta delle indagini svolte dall'Istat e sovvenzionate dal Ministero per i Diritti e le Pari Opportunità relative alla violenza contro le donne all'interno e fuori la famiglia, nelle quali sono state considerate tre tipologie di violenza: fisica, sessuale e psicologica.

¹¹ P. D. N. TRAVAGLINI, F. MENDITTO, *Il nuovo Codice rosso - Il contrasto alla violenza di genere e ai danni delle donne nel diritto sovranazionale e interno. Commento aggiornato alla l. n. 168/2023 e alla direttiva UE 2024*, Giuffrè Francis Lefebvre, 2024, pp. 5-6.

aggravanti; la seconda è intervenuta al fine di rafforzare queste misure. Si può inoltre richiamare la Legge n. 53 del 2022, finalizzata a regolare e rafforzare la raccolta di dati statistici relativi alla violenza di genere¹².

La normativa nazionale trae origine e costituisce attuazione degli strumenti internazionali in materia, in quanto ha lo scopo di realizzare gli obiettivi e le finalità disposte da questi ultimi.

Sul tema, rivestono particolare rilievo le convenzioni internazionali (o trattati internazionali), le quali, come noto, consentono agli Stati di adottare regole uniformi che prevalgono su quelle emanate dai singoli legislatori nazionali¹³. Queste, una volta entrate in vigore, producono effetti soltanto tra gli Stati contraenti, cioè quegli Stati che hanno manifestato il loro consenso ad essere giuridicamente vincolati dal trattato¹⁴.

Le più importanti fonti internazionali in materia di tutela delle donne dalla violenza sono, da un lato, la *Convenzione per l'eliminazione di tutte le Forme di Discriminazione delle Donne* (c.d. *Cedaw*) e, dall'altro, la *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica* (c.d. *Convenzione di Istanbul*). Parimenti rilevante è la *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* (Cedu), che costituisce un riferimento imprescindibile anche in materia di violenza di genere. Nell'ambito del Diritto dell'Unione Europea, importante è la Direttiva UE del 2024 sulla lotta alla violenza contro le donne. Esse, oltre a produrre effetti vincolanti nei confronti degli Stati aderenti, fungono anche da parametro per un'interpretazione conforme del diritto interno a quello internazionale in materia¹⁵.

L'importanza e la specificità di ciascuna di queste fonti rendono necessaria un'analisi individuale e approfondita di ognuna di esse, evitando un approccio meramente generalizzante.

¹² *Violenza nei confronti delle donne e violenza domestica*, in <https://temi.camera.it>, 25/03/2025.

¹³ F. MOSCONI, C. CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato e processuale*, Utet Giuridica, 2024, p. 25.

¹⁴ T. SCOVAZZI (a cura di), *Corso di diritto internazionale – Parte II*, Giuffrè Editore, Milano, 2015, p. 23.

¹⁵ P. D. N. TRAVAGLINI, F. MENDITTO, *op. cit.*, pp. 30-31.